

Leopoldo ELIA ritiene che in questa vicenda dell'inserimento di queste ipotesi di improcedibilità nel progetto di legge "Boato" si è tentato di creare una convinzione, un'*opinio iuris*, in base alla quale adottare la proposta significherebbe adeguarsi ad una sorta di diritto comune europeo esistente. A tale proposito è stata reiteratamente richiamata l'esperienza spagnola.

Da un esame minimamente prudente sui testi si evince però che ci troviamo totalmente al di fuori di quest'ottica che potremmo definire dell'improcedibilità; la proposta italiana rappresenta infatti un'*unicum* nel panorama del diritto comparato europeo ed è pure estranea all'esperienza degli Stati Uniti d'America. Il diritto comparato attuale – precisa il prof. Elia, che ha potuto esaminare una ricerca documentaria della biblioteca della Camera, comprendente anche il testo integrale del c.d. rapporto Avril, nonché un articolo in materia del prof. Mauro Volpi, in corso di pubblicazione negli atti di un convegno di Padova – non conferma la tendenza espressa dal legislatore italiano. Per quanto concerne la Francia emerge che l'improcedibilità prevista nei confronti del Presidente della Repubblica è stata affermata dal Conseil Constitutionnel e dalla Corte di Cassazione con però elementi, motivazioni ed estensioni differenziate: infatti il Conseil ha previsto una non perseguibilità del Presidente globale e quindi nessuna possibilità di sottoporre a processo né prima né dopo, mentre la Corte di Cassazione ha affermato che per i reati extrafunzionali dovrebbe essere competente il giudice comune; quanto ai reati connessi alle funzioni – ricordiamo che l'art. 5 Cost. allude alla necessità di assicurare la continuità dello Stato – si può invocare l'improcedibilità, sottolinea la Cassazione, salva la prescrizione. Il menzionato rapporto Avril si concreta, logicamente, in una proposta di modifica della Costituzione francese, e più in particolare nella revisione degli articoli 67 e 68. La questione riguarda dunque il Presidente della Repubblica che, come è noto, è Capo dello Stato e non un capo di governo. Una previsione analoga esiste per i reati extrafunzionali a favore del Presidente della Repubblica di Portogallo, della Grecia e di Israele.

Quanto allora è stato sostenuto - afferma Elia - non è affatto vero: la proposta italiana, lungi dal corrispondere ad un possibile diritto comune europeo, non ha in realtà precedenti, perché si applica ad un esponente del Governo (a parte i Presidenti delle Camere, ecc.). Neppure previsioni del genere vengono suggerite dall'esperienza americana, dove sentenze della Corte Suprema hanno demolito questo principio che si è voluto costruire artificialmente nel nostro Paese partendo dall'art. 205 c.p.p. relativo alla testimonianza. La tesi avanzata recentemente da Casavola e dal giornalista Bianconi, per cui si risalirebbe ad un principio di continuità assoluto, continuità che non potrebbe interrompersi neanche per un minuto, è priva di qualsiasi fondamento; a parte che ci sono i supplenti e tanti altri meccanismi di sostituzione, ma poi bisogna ricordare che il Presidente degli Usa, certamente non meno impegnato del Presidente italiano, è stato sottoposto (vedi caso Clinton) a numerosi interrogatori. Una sentenza della Corte Suprema ha rovesciato quanto disposto dalla Corte distrettuale dell'Arkansas, che, adottando lo stesso criterio utilizzato in Francia per Chirac, aveva statuito la sospensione di un processo a carico del Presidente. La Corte Suprema ha, infatti, affermato che nel caso specifico c'era stato un uso improprio della discrezionalità giudiziaria e che mancavano i presupposti per concedere l'improcedibilità, seppure temporanea, vista la possibilità di conciliare l'attività del Presidente con alcuni interrogatori, con alcune testimonianze.

Quindi è sul contenuto del disegno di legge italiano che si può dubitare, prima ancora che sulla forma legge ordinaria/legge costituzionale. Di sospetta legittimità è la sostanza della proposta, giacché suggerisce di trasferire l'improcedibilità prevista a favore del Capo dello Stato oltre che ai Presidenti delle Camere e della Corte Costituzionale, anche al Presidente del Consiglio, con una evidente forzatura. In tal modo viene introdotto uno squilibrio – come faceva notare anche Stamatì – assurdo, illogico, tra l'esenzione per i reati extrafunzionali e la possibilità (perché altrimenti bisognava modificare l'art. 96 Cost. ed allungare dunque i tempi) di procedere per l'attività funzionale. Sarebbero concretamente ravvisabili tutti gli elementi dell'eccesso di potere, perché si vuole assolutamente raggiungere proprio l'obiettivo di esentare dal processo per fatti

accaduti totalmente al di fuori dell'esercizio delle funzioni, per fatti addirittura precedenti all'assunzione delle funzioni stesse.

Quindi sul piano sostanziale anche il ricorso a legge costituzionale lascerebbe molto perplessi. L'assimilazione delle cariche in questione a quella del Presidente della Repubblica, argomentata anche facendo riferimento alla disciplina della testimonianza e dunque al principio della continuità assoluta, costituisce una forzatura evidentissima. Il Prof. Elia conclude dicendo che questa serie di forzature potrà essere apparentemente riassorbita se si arriva, come alcune voci giornalistiche suggeriscono, a svuotare il problema, risolvendolo, anche per altri soggetti, con un'abbreviazione dei termini della prescrizione per tutta una serie di reati.

Il Prof. Elia, infine, dubita che con legge ordinaria si possa incidere sulla collegialità paritaria dei giudici della Corte Costituzionale; nella sostanza questo sarebbe l'effetto dell'approvazione del disegno di legge, che differenzia profondamente lo *status* del Presidente da quello degli altri membri della Corte.

Il prof. **Tomas FONT** (dell'Università di Barcellona) dice di voler fornire alcuni cenni sulla disciplina dell'immunità prevista nell'ordinamento spagnolo, che tra l'altro, è stata richiamata nel corso dell'intervento precedente.

Viene anzitutto precisato che l'istituto è espressamente previsto e regolato dalla Carta Costituzionale (art. 71 per i deputati, e art. 102 per il Primo Ministro ed il Governo). La Camera, in base alla disciplina in esame, deve concedere un'autorizzazione qualora si voglia procedere nei confronti dei membri del Congresso dei Deputati o del Senato. L'autorizzazione è necessaria sia per i reati commessi prima sia per quelli commessi durante il periodo della carica parlamentare. Esiste, inoltre, un foro speciale per i reati dei parlamentari e per quelli del Presidente del governo, che è la sezione penale della Corte di Cassazione.

L'intervento delle Camere per concedere o meno l'autorizzazione implica un confronto non solo tra potere giudiziario e potere legislativo, ma anche tra Corte Suprema e potere legislativo; s'è detto, allora, che la mancata concessione dell'autorizzazione a procedere da parte delle Camere rappresenterebbe una sfiducia nei confronti dell'imparzialità e della capacità della Corte Suprema.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato che l'autorizzazione a procedere deve essere motivata; le Camere devono poi capire se l'azione penale che si vuole dirigere contro un parlamentare metta o meno a rischio la funzione parlamentare (quindi del Parlamento e non del singolo individuo – si tratta di quello che il Prof. Font definisce giudizio di intenzionalità-).

In Spagna il problema dell'immunità è stato presentato non solo come un problema di eguaglianza di fronte alla legge, ma anche come un problema di tutela giurisdizionale dei diritti. L'ordinamento spagnolo prevede il c. d. *recurso de amparo*; è stato proprio questo strumento ad essere spesso utilizzato per salvaguardare il diritto in esame nelle ipotesi in cui era stata invocata l'immunità dei soggetti responsabili delle lesioni .

Cesare PINELLI interviene precisando di avere letto l'intervento di Bianconi sul Corriere della Sera. L'articolo, che si riferisce ad una sentenza della Corte Costituzionale relativa al caso Previti, rappresenta un tentativo di dimostrare che la situazione non è, nel caso specifico del tutto compromessa, poiché nel bilanciamento tra speditezza del processo e continuità della funzione la Corte ha fatto, all'epoca, prevalere la seconda. Pinelli ritiene molto difficile che si possa giungere a sostenere la legittimità costituzionale della legge in esame. La decisione citata si riferiva ad un conflitto di attribuzione; di conseguenza non ci troviamo in situazioni paragonabili.

Pinelli si propone semplicemente di far notare una differenza tra primo e secondo comma dell'articolo in questione: la norma che scaturisce dal primo comma è una norma particolare ed

astratta, riferita alle cinque cariche dello Stato; nel secondo comma il carattere di astrattezza si perde. Nel secondo comma ci troviamo cioè di fronte ad una norma che non è solo particolare ma è anche concreta, perché nel momento in cui si parla di *“processi penali in corso”* ci si riferisce a situazioni determinate. Si tratta di una fotografia scattata con una macchinetta istantanea. Allora, se del contenuto del primo comma si potrebbe, entro limiti assai ristretti, anche discutere (ma personalmente Pinelli dubita che ciò sia possibile), altrettanto non può affermarsi in relazione al secondo comma. Nel secondo comma il carattere di legge-provvedimento traspare in modo assoluto. Non è che in astratto non possano darsi leggi-provvedimento; pensiamo, in proposito, a quella del 1989 sul referendum europeo. E' chiaro però che non c'è termine di paragone. Qui ci troviamo innanzi ad una esplicita lesione del principio di eguaglianza, in ragione del riferimento ad un fatto che si è già verificato.

Roberto ZACCARIA condivide quanto esposto da Stammati e sottolinea una serie di elementi di fatto, nonché i modi in cui queste proposte sono costruite in ordine ad una situazione pregressa. Zaccaria sostiene, soprattutto in relazione ai tempi del dibattito parlamentare, che ci troveremo di fronte ad un *“super decreto-legge”*. Quanto ai fattori di incostituzionalità sostanziale, Zaccaria richiama quanto recentemente ha scritto su un quotidiano in relazione ad un'altra vicenda inerente alle esternazioni del Presidente del Consiglio sulla magistratura. Si tratta di esternazioni che non hanno nessun precedente nella nostra storia costituzionale, tanto con riferimento alla tecnica, che ai mezzi, alla ripetitività, all'insistenza. Zaccaria ha, nello specifico, ipotizzato un reato ministeriale. Il nostro sistema è un sistema di pesi e contrappesi che però sono stati neutralizzati. Oggi un'eventuale conflitto di attribuzione Magistratura/Governo, Presidente del Consiglio non può tecnicamente essere sollevato, in quanto la norma che impone un quorum di partecipazione di cinque membri laici è praticamente in grado di bloccare la determinazione del CSM. Su certi argomenti il CSM non può dunque esprimersi.

Zaccaria ha la sensazione che ci troviamo di fronte ad un caso limite, ad un'incostituzionalità radicale, un'incostituzionalità che determina la non necessità di dichiarazione di incostituzionalità, e che consente a qualsiasi giudice, vista l'inidoneità della fonte, al di là dunque di quelli che sono gli aspetti di merito, di non applicare l'atto. Zaccaria crede che questa sia l'unica conseguenza.

Zaccaria ricorda che Zanon, in un suo articolo, bilancia il valore della giustizia con quello dell'immagine del Paese; ma l'immagine del Paese, sottolinea Zaccaria, non è un valore costituzionale. Dell'inidoneità della fonte e dell'illegittimità del contenuto sono convinti tutti. Qualcuno ipotizza – conclude Zaccaria – che il provvedimento possa intanto passare. Nel corso di un giudizio a Milano sarà di sicuro sollevata la questione di costituzionalità. Sollevando la questione si sospende però il processo; di conseguenza il risultato che si voleva perseguire è comunque raggiunto. Poi una legge costituzionale potrebbe intervenire a disciplinare la materia prima della pronuncia del giudice costituzionale. A sua volta la Corte, trovandosi di fronte ad un disegno di legge costituzionale pendente sullo stesso argomento, potrebbe avere delle difficoltà, come è già avvenuto con la legge Cirami. La Corte, cioè, potrebbe trovarsi nella situazione di non sapere se potere o meno verificare la legittimità costituzionale della norma.

Gaetano AZZARITI dissente con quanto proposto da Zaccaria nell'intervento appena svolto, non soltanto per la ritrosia ad abbracciare categorie come quelle della illiceità assoluta e della nullità, o per le perplessità nei confronti di *“strategie”* che sostanzialmente tendono ad affidarsi al potere dei giudici per la risoluzione di problemi così rilevanti anche sul piano politico. Le maggiori perplessità di Azzariti nascono dal fatto che egli ritiene che il progetto espresso dall'emendamento Schifani non possa semplicemente considerarsi alla stregua di un caso limite. L'emendamento al disegno di legge in questione appare invece rilevare particolarmente perché denuncia una indicativa trasformazione culturale complessiva; non deve essere sottovalutata affatto la gravità delle specifiche obiezioni di diritto costituzionale che sono state mosse all'emendamento da ultimo

presentato, ma è anche necessario sforzarsi di capire che esso si colloca nell'ambito di un disegno più generale, che coinvolge la concezione complessiva dei rapporti politici e costituzionali.

Collocandosi nella prospettiva appena enunciata, Azzariti ritiene che il dato più significativo dell'emendamento proposto debba essere rinvenuto nel tentativo di slegare completamente l'immunità dalla funzione. Questo è il dato più significativo perché segnala una discontinuità (almeno relativa) rispetto alla nostra tradizione costituzionale. Una "svolta culturale", che non nasce dal nulla, ed anzi - in questo caso in particolare - è facile rinvenire i precedenti e comprendere come e da chi è stata preparata. Ha delle responsabilità in tal senso il d.l. Boato: l'art. 2 (tentando di distaccarsi dalla più recente e restrittiva giurisprudenza costituzionale sulle immunità che dal 2000 ha preteso di collegare strettamente l'insindacabilità all'esercizio delle funzioni, tramite uno scrutinio stretto e operato quasi in concreto del nesso funzionale) stabilisce che l'immunità riguarda "ogni ...attività ... espletata anche fuori del Parlamento".

L'emendamento Schifani non nasce dunque dal nulla, ed è giusto analizzarlo senza dimenticare i precedenti tentativi di allargare progressivamente le attività coperte dall'immunità, ma anche senza scordare i contrapposti orientamenti espressi in materia dalla Corte Costituzionale. Tuttavia - e questo è il punto che segnala una svolta - il disegno di legge in esame, più che allargare le funzioni parlamentari coperte dall'immunità, svincola quest'ultima dalle prime.

Il tratto che maggiormente caratterizza il testo legislativo può riassumersi nella doppia negazione in esso contenuta: l'emendamento stabilisce che l'immunità *non* riguarda gli atti compiuti nell'esercizio della funzione e che *non* si limita all'attività posta in essere durante il periodo del mandato. Che senso ha cercare di coprire l'attività di chi esercita *pro tempore* le più alte cariche politiche, sospendendo i processi in ogni caso e in ogni tempo, prescindendo da ogni collegamento con le ragioni dell'ufficio ricoperto? La risposta più immediata è che si tratta di una legge di privilegio. Se si volesse essere retorici il senso della disposizione potrebbe riassumersi così: "Non si processano i potenti fintantoché comandano, ma solo quando cadono". Passando dalla retorica al paradosso, ci si potrebbe perfino chiedere perché mai questa esenzione di responsabilità non potrebbe valere anche dopo la caduta dei potenti? In fondo il principio di eguaglianza applicato all'*élite* politica, e ragioni di custodia della sacralità del potere politico in quanto tale, potrebbe - in via di assurdo - far ritenere opportuno che i processi a chi ha ricoperto altissime cariche politiche non tanto debbano essere sospesi quanto impediti.

Se, dalla retorica e dal paradosso, si passa più concretamente a considerare i principi che sorreggono la proposta Schifani, può dirsi che essa risulta espressione di un principio neoassolutistico. Azzariti non concorda con Stammati laddove asserisce che l'emendamento presentato al Senato è espressione di una cultura giacobina, sebbene non di sinistra, bensì di destra. Azzariti ritiene che il giacobinismo, con quanto proposto dalla maggioranza parlamentare, non abbia nulla a che fare. Risulta infatti completamente assente l'idea giacobina della rappresentanza popolare, non si chiede un'immunità in nome del popolo, non si chiede l'immunità al fine di provocare la rottura degli equilibri esistenti, cioè per coprire la forzatura rivoluzionaria o l'instaurazione di un nuovo ordinamento. La sospensione dei processi è pretesa invece per tutelare il *prestigio*, e l'inviolabilità della carica, paventando il rischio di una soggezione di chi esercita il potere ad altro potere, quello giudiziario in specie: una concezione, appunto, neoassolutista.

L'emendamento presentato al Senato, dunque, tende a ridefinire l'equilibrio dei poteri: si tende ad affermare la supremazia della politica sulla giurisdizione. Ciò che però risulta più rilevante è comprendere il senso di tale supremazia. Ci sono stati diversi periodi nella storia in cui si è affermata la centralità della "Politica" e la soggezione ad essa di ogni altro potere. Anche il costituzionalismo del '900 si è in fondo caratterizzato cercando di affermare la supremazia della "Politica" sugli altri poteri, e quindi anche sulla giurisdizione. Tuttavia questa supremazia della "Politica" è quella propriamente definita dallo Stato costituzionale, e cioè una supremazia non dei

soggetti politici, ma dei principi costituzionali. Tutti devono essere assoggettati – tanto le alte cariche, quanto la giurisdizione - a quello specifico quadro (definito in Costituzione): ogni potere, ogni ordine, ogni soggetto. Ed è sempre quello specifico quadro (definito in Costituzione) a stabilire “inderogabilmente” l'equilibrio tra i poteri, a stabilire altresì le garanzie di autonomia che i singoli poteri possono pretendere (tant'è che le immunità sono previste in Costituzione).

La proposta Schifani sembra porsi in una diversa prospettiva. Al di fuori della Costituzione (attraverso l'uso dello strumento legislativo ordinario) si stabilisce la prevalenza di un potere sugli altri. Supremazia del potere politico non assoluta (i processi si sospendono, non si impediscono), non *legibus solutus* (la legge ordinaria deve essere approvata dal Parlamento), ma che comunque si colloca in una prospettiva distante e “nuova” rispetto a quella del costituzionalismo classico.

Salvatore Alberto ROMANO interviene affermando che ci si è soffermati a lungo sui progetti esistenti ma nulla s'è detto sulle eventuali alternative. Chiede dunque ad un pubblico di costituzionalisti di indicare se vi siano altre strade percorribili. L'intervento di Romano si conclude con un battuta: Elia ha parlato dell'idea di fare una prescrizione; invece della prescrizione ridotta, considerando quanto emerso nel dibattito, non si potrebbe fare una sanatoria estesa però a tutti i cittadini, così non c'è più il problema delle differenze di trattamento, per cui si paga da diecimila a centomila Euro, conseguendo così anche un vantaggio economico per le finanze pubbliche?

Sergio LARICCIA esprime anzitutto la soddisfazione per l'iniziativa dell'Osservatorio Costituzionale di dedicare un incontro al tema. Già all'inizio della relazione di Stammati confessa di aver ricordato i suoi primi anni di ricerca scientifica, quando i maestri sollecitavano i giovani studiosi ad evitare qualunque valutazione di *ius condendum*, perché tutto doveva riferirsi esclusivamente allo *ius conditum*. Riflettere sullo *ius condendum* era problema del politico, mentre i problemi dello *ius conditum* erano di esclusiva competenza del giurista. Si tratta di una concezione ampiamente superata. E' dunque molto importante che vi sia la possibilità di seguire e valutare il diritto mentre si forma, ed anche, in qualche misura, di influenzare, come ormai avviene normalmente, attraverso e-mail, messaggi, manifesti, anche l'attività parlamentare.

Lariccia aggiunge poi alcune considerazioni sul problema del rapporto tra diritto costituzionale e diritto politico. Stammati ha osservato, in più occasioni, che ci troviamo in presenza di una sopraffazione del diritto politico sul diritto costituzionale. L'interventore, che condivide le osservazioni di Azzariti, crede che sia più giusto parlare di varie interpretazioni del diritto costituzionale. Il caso in esame rappresenta un caso emblematico; non si tratta di un caso limite che ci può indurre a modificare le convinzioni ormai acquisite, ad esempio riguardo alla competenza del giudice costituzionale di verificare la costituzionalità delle leggi. Lariccia pertanto dissente dalle considerazioni di Zaccaria, per cui l'incostituzionalità della legge in esame sarebbe talmente evidente da poter essere riscontrata anche dal giudice ordinario. Questa vicenda non deve modificare alcune convinzioni relative all'esistenza di precise competenze, in base alle quali il giudice ordinario dovrebbe limitarsi a verificare che la questione non sia manifestamente infondata, e che il giudizio sulla costituzionalità delle leggi, anche in questo caso, spetta alla Corte Costituzionale.

Lariccia suggerisce un'ulteriore riflessione relativa al problema legge ordinaria/legge costituzionale. Il tema in esame sarebbe, con tutta evidenza, da disciplinare con legge costituzionale, come del resto già sottolineato da Stammati. Tuttavia anche la legge costituzionale si dovrebbe ritenere non idonea a introdurre questa disciplina che incide quanto meno su tre aspetti fondamentali della Costituzione: sull'eguaglianza dei cittadini senza riguardo a condizioni personali e sociali; sulla tutela giurisdizionale dei cittadini, richiamata giustamente dal collega spagnolo; e, infine, sul rapporto tra il potere dei giudici ed il potere dei parlamentari (incide cioè fortemente sull'autonomia della magistratura, espressamente prevista dalla Costituzione). Lariccia si chiede se sia sufficiente una legge costituzionale per potere ritenere che questi limiti siano superabili, dato

che sono previsti da norme che hanno lo stesso grado giuridico delle garanzie costituzionali. Lariccia risponde negativamente perché la legge costituzionale è un po' la legge del numero; il fatto cioè che vi sia una parte dell'opposizione che eventualmente contribuisce alla formazione dell'atto legislativo costituzionale può introdurre nella Costituzione un'eventuale disposizione che ha maggiore forza rispetto alla legge ordinaria. Purtroppo però la nostra Costituzione contiene una serie di disposizioni che rappresentano una deroga alla garanzia di alcuni principi supremi. Lariccia, ricordando la sua esperienza di professore di diritto ecclesiastico, sottolinea che il principio contenuto nell'art. 3, per il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali senza distinzione di religione, è ampiamente derogato dalla previsione dell'art. 7 co. 2, il quale prevede che le norme sulle questioni religiose siano contemplate dai Patti Lateranensi. I Patti Lateranensi, come tutti sanno, contengono numerose deroghe al principio dell'eguaglianza. Quasi tutte le disposizioni dei Patti, non soltanto quelle del 1929, ma anche quelle del 1984, derogano al principio dell'eguaglianza. Sarebbe dunque necessario affermare che neppure una legge costituzionale dovrebbe essere in grado di derogare pesantemente a certi principi contenuti nella Carta Fondamentale.

Sergio PANUNZIO interviene anzitutto per riferire quanto gli è stato richiesto da Franco BASSANINI, il quale si è dovuto allontanare prima della fine dell'incontro. Bassanini riteneva importante richiamare l'attenzione dei presenti sull'art. 205 del c.p.p., per dimostrare la scarsa consistenza dell'argomento - che (come anche Elia e Pinelli hanno ricordato nei loro interventi) è stato sostenuto su alcuni quotidiani - basato sul parallelismo di queste immunità con il privilegio, riconosciuto dalla legge al Presidente della Repubblica ed ai "grandi ufficiali dello Stato", di potere rendere testimonianza nella loro sede istituzionale a garanzia della continuità della funzione. Al riguardo Panunzio sottolinea che, in realtà, dalla lettura dell'art. 205 c.p.p. si evince, al primo comma, che per il Presidente della Repubblica la testimonianza deve essere assunta nella sede in cui egli esercita la funzione. Ma il secondo comma prevede invece che se deve essere assunta la testimonianza dei Presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio o della Corte Costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede; mentre il terzo comma stabilisce però che, in relazione ai soggetti richiamati nel comma precedente, qualora il giudice lo ritenga necessario si può procedere all'assunzione della testimonianza "nelle forme ordinarie".

Panunzio, oltre a riferire questo rilievo di Bassanini, desidera anche esprimere qualche considerazione. Innanzitutto Panunzio intende manifestare una sensazione che lo ha colpito negativamente nell'ambito di questa vicenda, e cioè il fatto che essa gli sembra andare contro il senso della storia costituzionale, in quanto contraddice le grandi regole del diritto costituzionale: a partire dalla "grande regola", come appunto la definiva Santi Romano, della tutela giurisdizionale dei diritti. Sono proprio le grandi regole che hanno segnato il progresso del costituzionalismo, come il principio di eguaglianza, il principio di responsabilità politica e giuridica dei governanti, il principio della tutela giurisdizionale dei diritti, che invece oggi, in questa vicenda, sembrano mostrare una tendenza regressiva.

Panunzio afferma di aver sempre pensato che sia difficile andare contro quelle grandi regole e contro il corso della storia (così, per esempio, egli ha sempre creduto che sia difficile - negli Stati contemporanei - ritornare dalla Repubblica alla Monarchia). Ma oggi ha l'impressione di assistere invece ad una vicenda di questo genere e ravvisa, nel caso specifico, un'ulteriore elemento di gravità. Esso è dato dal fatto che le scelte in questione sono comunque scelte sostanzialmente costituzionali; e quindi, come tali, dovrebbero essere fatte, per usare la nota "immagine di Rawls, "sotto il velo dell'ignoranza", senza sapere a chi gioveranno (come per solito accade quando si scrive una costituzione). Oggi, invece, che rende più difficile accettare queste scelte legislative è proprio il fatto che, purtroppo, il velo dell'ignoranza manca del tutto.

In relazione alla domanda di Romano su cosa suggeriscono in alternativa i costituzionalisti, Panunzio, senza volersi sostituire in questo a Sergio Stammati, ricorda quello che in proposito sostenevano i nostri Maestri, come Crisafulli (specie a proposito del Presidente della Repubblica): e cioè che, se la Costituzione ignora i reati extrafunzionali, ciò significa che la soluzione non può che essere quella delle dimissioni. Panunzio si rende conto che però, oggi, una simile soluzione può non essere sufficientemente condivisa; ma ce ne possono essere anche altre, magari partendo anche dal testo di cui oggi si discute. Per esempio, ferma la necessità di una legge costituzionale, si potrebbe però stabilire che qualora il Presidente del Consiglio, od un alta delle alte cariche dello Stato in questione, fruisca della improcedibilità, in tal caso egli non può essere successivamente rinominato alla stessa carica (o ad una delle altre che garantiscono la improcedibilità) fino a ch  il processo non sia concluso.

Sergio STAMMATI, preso atto che nella discussione le tesi critiche delle due proposte confluite nel medesimo testo sono state da tutti condivise, pur con diversa accentuazione di aspetti particolari delle medesime, osserva che, allora, si pone un problema di comunicazione dei giuristi con l'opinione pubblica; negli organi di informazione, infatti, filtrano assai pi  le prese di posizione favorevoli alle due proposte, che non quelle contrarie. Precisa poi di aver parlato di "giacobinismo di destra" con riferimento alla concezione (centralista e populista) del Parlamento che sta dietro la proposta Boato, non, come si   creduto di comprendere, con riferimento all'emendamento Maccanico.